

COMUNE DI MEL

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

ORDINAMENTO

01. LA COMUNITA' DI MEL E' AUTONOMA.

02. ESSA REALIZZA IL PROPRIO INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO ATTRAVERSO I POTERI E GLI ISTITUTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

03. IL COMUNE HA POTESTA' NORMATIVA E DETERMINA, NELL' AMBITO DELL' ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE RISERVATA ALLA LEGGE, LE PROPRIE RISORSE FINANZIARIE ED IL LORO UTILIZZO.

04. LA CURA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA' DI PREMINENTE RILEVANZA LOCALE COMPETE IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA' ZUMELLESE NEI CONFRONTI DI QUALSIASI SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO ISPIRANDOSI AI VALORI ED AI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE.

02. PERSEGUE LA COLLABORAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, NEL RISPETTO DELLA LORO LIBERTA' E PECULIARITA', E NE PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE AL GOVERNO COMUNALE.

03. ESERCITA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROPRIE E QUELLE ATTRIBUITE E DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

04. ISPIRA LA SUA AZIONE AI PRINCIPI DI EFFICACIA, ECONOMICITA', TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA'.

05. PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA REGOLAMENTAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO DEI RISULTATI.

06. RICERCA FORME DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA E CON LA PROVINCIA PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI E DI SERVIZI IN AMBITI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI OTTIMALI.

07. UTILIZZA IN VIA PREFERENZIALE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI LE STRUTTURE IMPRENDITORIALI PRIVATE, PRIVILEGIANDO QUELLE A CARATTERE E A CONDUZIONE COOPERATIVISTICA.

08. VALORIZZA NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA COLLABORAZIONE CON I LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ALBI E CON I CITTADINI INTERESSATI, ATTRIBUENDO ALLE LORO ATTESTAZIONI E AUTOCERTIFICAZIONI RILEVANZA PUBBLICA SECONDO LE SPECIFICHE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 03

I SIMBOLI DEL COMUNE

01. LO STEMMA DEL COMUNE E' COMPOSTO DA UNA CROCE PATRIARCALE SU FONDO D' ARGENTO CON UNA PICCOLA TORRE MERLATA POSTA IN ALTO A SINISTRA E TERRAZZATA DI VERDE.

02. IL GONFALONE E' COSTITUITO DA UN DRAPPO PARTITO DI ROSSO E DI BIANCO

ORNATO DI RICAMI D'ARGENTO E CARICATO DELLO STEMMA DEL COMUNE, CON L'ISCRIZIONE CENTRATA IN ARGENTO: COMUNE DI MEL. LE PARTI IN METALLO E I CORDONI SONO ARGENTATI. L'ASTA VERTICALE E' RICOPERTA DI VELLUTO DAI COLORI ROSSO E BIANCO CON BULLETTE ARGENTATE POSTE A SPIRALE. NELLA FRECCIA E' RAPPRESENTATO LO STEMMA DEL COMUNE E SUL GAMBO INCISO IL NOME. CRAVATTA E NASTRI TRICOLORATI DAI COLORI NAZIONALI FRANGIATI D'ARGENTO.

03. L'USO DEI SIMBOLI COMUNALI E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 02

IL TERRITORIO

ART. 04

SEDE COMUNALE

01. IL COMUNE HA SEDE NEL PALAZZO COMUNALE NEL CAPOLUOGO DI MEL.
02. GLI ORGANI DEL COMUNE, IN PARTICOLARI CIRCOSTANZE, POSSONO ESSERE CONVOCATI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI.
03. GLI UFFICI COMUNALI POSSONO OPERARE ANCHE ATTRAVERSO STRUTTURE DECENTRATE.
04. LA GIUNTA ISTITUISCE NELLA SEDE COMUNALE L'ALBO E NE DETERMINA GLI SPAZI.

ART. 05

FRAZIONI

01. IL COMUNE RICONOSCE LE SEGUENTI FRAZIONI OLTRE AL CAPOLUOGO: BARDIES, CORTE, TALLANDINO, CORDELLON, CAMPO SAN PIETRO, TORTA, SAN CANDIDO, VANIE - RIVE DI VILLA, VILLA DI VILLA, TIAGO, GUS, FOLLO, NAVE, CONZAGO, TREMEA, CAMPO, CARVE, CARVE MONTAGNA, VALMAOR, SAMPROGNO, PELLEGGAI, ZOTTIER, MARCADOR, SIGNA, FARRA, COL, PAGOOGNA.
02. IL LORO AMBITO TERRITORIALE E' DETERMINATO CON PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO.
03. L'ISTITUZIONE DI NUOVE FRAZIONI, IL LORO EVENTUALE ACCORPAMENTO ED IL CAMBIO DI DENOMINAZIONE SONO DISPOSTI DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE DEI CITTADINI INTERESSATI.
04. AL CAPOLUOGO ED ALLE FRAZIONI SINGOLE OD ANCHE ASSOCIATE, ORGANIZZATE IN CONSIGLI DI FRAZIONE CON PROPRI REGOLAMENTI, ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEGLI ELETTORI ED APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SONO ASSICURATE FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE RELATIVAMENTE ALLE SCELTE ED ALLE ATTIVITA' DEL COMUNE PER QUANTO DI LORO SPECIFICO INTERESSE ED E' LORO RICONOSCIUTA LA CURA DI INTERESSI PROPRI DI RILEVANZA MERAMENTE LOCALE. DETTI REGOLAMENTI DOVRANNO ESSERE INFORMATI AI PRINCIPI DI DEMOCRATICITA' DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E AI CRITERI GENERALI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 03

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 06

REVISIONE DELLO STATUTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO AD ESAMINARE LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO PRESENTATE DALLA GIUNTA, O RICHIESTE DA ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI COMUNALI, O DA ALMENO 05 CONSIGLI DI FRAZIONE.

ART. 07

I REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) SULLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE;
- B) PER LE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;
- C) PER LE MATERIE IN CUI MANCHI LA DISCIPLINA DI LEGGE E DI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE;
- D) NELLE MATERIE IN CUI ESERCITA FUNZIONI.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE NORME DI PRINCIPIO PREVISTE DALLA LEGGE, DALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E DALLA EVENTUALE NORMATIVA COMUNITARIA.

03. NELLE ALTRE MATERIE LA POTESTA' REGOLAMENTARE SI ESERCITA NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, DELLA NORMATIVA COMUNITARIA, NONCHE' DEI REGOLAMENTI EMANATI DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. AFFINCHE' UN ATTO GENERALE POSSA AVERE VALORE DI REGOLAMENTO DEVE RECARRE LA RELATIVA INTESTAZIONE.

05. I REGOLAMENTI SONO EMANATI DAL SINDACO AD AVVENUTA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE ED ENTRANO IN VIGORE DECORSI QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO COMUNALE.

06. PER I REGOLAMENTI DICHIARATI URGENTI DAL CONSIGLIO COMUNALE L'ENTRATA IN VIGORE, DOPO L'ESECUTIVITA', DECORRE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE.

07. SONO DIRETTAMENTE PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO I SEGUENTI REGOLAMENTI:

- A) USO DEI SIMBOLI COMUNALI (ARTT. 03) ;
- B) FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CONSIGLIERI (ARTT. 38) ;
- C) ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SINGOLI COMITATI (ARTT. 38) ;
- D) ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SINGOLE COMMISSIONI (ARTT. 40) ;
- E) ORGANIZZAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE OPERATIVA (ARTT. 41) ;
- F) ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (ARTT. 49 E 51) ;
- G) MODALITA' ATTUATIVE DEL REFERENDUM (ARTT. 53) ;
- H) CORRESPONSIONE DI AIUTI, SOVVENZIONI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI (ARTT. 54) ;
- I) CONTABILITA' E GESTIONE DEI BENI COMUNALI (ARTT. 70) ;
- L) DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' CONTRATTUALE (ARTT. 71) .

ART. 08

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ATTI PRECETTIVI PER L'ATTUAZIONE ED APPLICAZIONE DI

NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI, DI CUI ALL' ARTT. 38 , 02 COMMA DELLA L. 142/1990 DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATE E LA LORO VIGENZA LIMITATA AL TEMPO IN CUI PERMANE LA NECESSITA'.

03. LE ORDINANZE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SONO PUBBLICATE ALL' ALBO COMUNALE PER ALMENO 10 GIORNI. OVE SIANO RIVOLTE A SOGGETTI DETERMINATI DEVONO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DEI DESTINATARI.

ART. 09

PUBBLICITA'

01. GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE SONO PUBBLICIZZATI, OLTRECHE' CON L' AFFISSIONE ALL' ALBO COMUNALE, CON ALTRE FORME, CHE LI RENDANO EFFETTIVAMENTE ACCESSIBILI E CONSULTABILI DA CHIUNQUE.

TITOLO 04

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 10

DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI

01. INERISCONO AL MANDATO DI CIASCUN CONSIGLIERE:

A) IL DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO;

B) LA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI ED EVENTUALI ALTRE FORME DI INTERVENTO SU QUALSIASI ARGOMENTO SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO;

C) IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI ORGANI, DAGLI UFFICI E DALLA ALTRE STRUTTURE COMUNALI TUTTE LE NOTIZIE, LE INFORMAZIONI ED I DOCUMENTI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL' ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

02. PER L' ESERCIZIO DEI LORO DIRITTI E POTERI I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO CHIEDERE L' AUSILIO TECNICO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE FORME ED I MODI PER L' ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI POTERI DEI CONSIGLIERI.

ART. 11

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI ESERCITARE IL PROPRIO MANDATO PER PROMUOVERE IL BENESSERE DELL' INTERA COMUNITA' LOCALE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI STABILITI DALLO STATUTO. LA CONOSCENZA DI ATTI E FATTI IN VIRTU' DEL MANDATO DEVE ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE ALL' ESPLETAMENTO DELLO STESSO.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI SIANO MEMBRI.

03. I CONSIGLIERI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DEL CONSIGLIO SONO DICHIARATI DECADUTI.

ART. 12

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI RIUNISCONO IN GRUPPI, ANCHE MISTI, FORMATI DA ALMENO TRE COMPONENTI, ED ELEGGONO IL LORO CAPOGRUPPO, DANDONE COMUNICAZIONE SCRITTA AL SINDACO.
02. CIASCUN GRUPPO PUO' ANCHE ESSERE FORMATO DA UNO O DUE CONSIGLIERI, SE UNICI ELETTI IN UNA LISTA CHE HA PARTECIPATO ALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE.
03. LE MODALITA' DI FORMAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI, L'ELEZIONE E LE COMPETENZE DEI CAPIGRUPPO, SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO.
04. FANNO PARTE DELLA MINORANZA TUTTI I CONSIGLIERI CHE NON HANNO VOTATO A FAVORE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO IN BASE AL QUALE SONO STATI ELETTI IL SINDACO E LA GIUNTA O CHE SUCCESSIVAMENTE HANNO DICHIARATO ESPRESSAMENTE DIVERSO ORIENTAMENTO.
05. I CAPIGRUPPO CONSILIARI POSSONO ELEGGERE DOMICILIO PER LA LORO FUNZIONE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE NEL LUOGO DISPOSTO DALLA GIUNTA.

ART. 13

DIMISSIONI DEI CONSIGLIARI

01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNADE IN FORMA SCRITTA AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SUCCESSIVA SEDUTA DEL CONSIGLIO.
02. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI ED IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

SEZIONE 02

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 14

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA, SALVO IL CASO PREVISTO DALL' ARTT. 34 DELLA L. 142/1990 .
02. IL SINDACO E' TENUTO A RIUNIRE IL CONSIGLIO ENTRO LE DATE STABILITE DALLA LEGGE IN ORDINE A SPECIFICI ADEMPIMENTI, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 31 , 07 COMMA DELLA L. 142/1990 .
03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO NELLE QUALI VENGONO TRATTATI ARGOMENTI RICOMPRESI NELLE FATTISPECIE DI CUI ALL' ARTT. 32 DELLA L. 142/1990 , SONO CONSIDERATE ORDINARIE.

ART. 15

AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CONTENENTE L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI SOTTOPOSTI A DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO, E' DISPOSTO DAL SINDACO E DEVE ESSERE RECAPITATO AI CONSIGLIERI NEL DOMICILIO ELETTO ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA SEDUTA.

02. E' COMUNQUE DATA FACOLTA' AL SINDACO DI INTEGRARE L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI CON AVVISO DA COMUNICARSI AI CONSIGLIERI ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA DISCUSSIONE.

03. PER DETERMINAZIONI URGENTI IL SINDACO PUO' DISPORRE LA CONVOCAZIONE CON AVVISO DA COMUNICARSI AI CONSIGLIERI ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'INIZIO DELLA SEDUTA. L'AVVISO DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DEI MOTIVI DI URGENZA IN ORDINE A CIASCUNO DEGLI ARGOMENTI.

04. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE E L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI E' PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE E, OVE POSSIBILE, A SOLI FINI INFORMATIVI, AGLI ALBI FRAZIONALI.

05. CONTESTUALMENTE ALLA DIRAMAZIONE DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE E COMUNQUE NEL TERMINE MINIMO PREVISTO DAL 01 COMMA VANNO DEPOSITATI NELLA SALA CONSIGLIARE GLI ATTI INERENTI I SINGOLI ARGOMENTI, CORREDATI DAI PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 E, OVE RICHIESTA, DELLA ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL' ARTT. 55 DELLA L. 142/1990 .

ART. 16

SEDUTE DEL CONSIGLIO

01. IL REGOLAMENTO DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 22 DETERMINA LE NORME DI CONDUZIONE DELLE SEDUTE CONSIGLIARI, PER QUANTO NON STABILITO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO NON PUO' DISCUTERE E DELIBERARE SU ARGOMENTI NON ISCRITTI NELL'ELENCO DISPOSTO DAL SINDACO AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 15 .

03. PER QUANTO CONCERNE LA VALIDITA' DELLE SEDUTE DI PRIMA E DI SECONDA CONVOCAZIONE VIENE FATTO RINVIO ALL' ARTT. 127 DEL R.D.

04.02.1915 , N. 148 .

ART. 17

VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI SONO PALESI, SALVO I CASI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

02. LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI ESPRESSI, SALVO NON SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO DALLA LEGGE. GLI ASTENUTI SONO COMPUTATI NEL NUMERO DEI PRESENTI E NON IN QUELLO DEI VOTANTI.

03. NEL CASO DI ELEZIONI CON DIRITTO DI DESIGNAZIONE O COMUNQUE DI RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA E OVE IL SISTEMA DI VOTAZIONE NON SIA GIA' FISSATO DA UNA NORMA SPECIFICA, SI PROCEDE CON VOTO LIMITATO. IN TAL CASO RIMARRANNO ELETTI I DESIGNATI CHE HANNO OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI RISPETTIVAMENTE PER LA MAGGIORANZA E PER LA MINORANZA.

ART. 18

ATTI DELIBERATIVI

01. I VERBALI DELLE DELIBERAZIONI SONO SOTTOSCRITTI DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO, CHE RISPONDE DELLA LORO VERIDICITA'.

02. I VERBALI SONO COMUNICATI AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE.

03. FINO AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE I CONSIGLIERI POSSONO DEPOSITARE NELLA SEGRETERIA RILIEVI O RICHIESTE DI RETTIFICA O OPPOSIZIONI ALLA VERBALIZZAZIONE. GLI ATTI PREDETTI SONO SOTTOPOSTI ALLA DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO NELLA SUCCESSIVA SEDUTA.

04. ENTRO I MEDESIMI TERMINI CHIUNQUE PUO' PRESENTARE OPPOSIZIONI OD OSSERVAZIONI DI INTERESSE GENERALE SULLE QUALI SI PRONUNCIA LA GIUNTA. GLI ATTI RELATIVI SONO COMUNICATI AL CONSIGLIO CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 19

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' COLUI CHE HA OTTENUTO LA CIFRA ELETTORALE PIU' ALTA.

ART. 20

CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

01. IL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA, PUO' CONVOCARE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER CONCORDARE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSIGLIARI, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE ALLA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI PARTICOLARMENTE COMPLESSI O PER ALTRE DETERMINAZIONI SU PROBLEMI PROCEDURALI.

ART. 21

COMMISSIONI CONSIGLIARI

01. IL CONSIGLIO PUO' CON PROPRI ATTI ISTITUIRE COMMISSIONI CONSIGLIARI SU DETERMINATI ARGOMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO CON COMPITI ISTRUTTORI. LA ELEZIONE DEI COMPONENTI VIENE EFFETTUATA CON LA PROCEDURA DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 17 , NEL RISPETTO DELLA PROPORZIONALITA' TRA GRUPPO DI MAGGIORANZA E DI MINORANZA GARANTENDO IN OGNI CASO LA PRESENZA DI QUEST`ULTIMO.

02. IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE ESPERTI ESTERNI CON L`INCARICO DI SOLA CONSULENZA.

ART. 22

REGOLAMENTO INTERNO

01. IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L`ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI E LE SUE MODIFICHE SONO APPROVATI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

CAPO 02

LA GIUNTA

SEZIONE 01

FORMAZIONE DELLA GIUNTA

ART. 23

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 06 ASSESSORI.

ART. 24

INCOMPATIBILITA'

01. NON POSSONO ESSERE MEMBRI DELLA GIUNTA CONTEMPORANEAMENTE I CONIUGI, I FRATELLI, GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, GLI AFFINI DI PRIMO GRADO, GLI ADOTTATI E GLI ADOTTANTI.

ART. 25

DOCUMENTI PROGRAMMATICI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

01. I DOCUMENTI PROGRAMMATICI, DI CUI AL 03 COMMA DELL' ARTT. 34 DELLA L. 142/1990 , DEVONO ESSERE DEPOSITATI, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI, PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA DATA FISSATA PER L'INIZIO DELLA SEDUTA CONSIGLIARE.

02. COPIA DEI DOCUMENTI DEPOSITATI VIENE PUBBLICATA IMMEDIATAMENTE ALL'ALBO COMUNALE A CURA DEL SEGRETARIO E CONSEGNATA A CIASCUN CONSIGLIERE, CHE NE FACCIA RICHIESTA ANCHE ORALE.

03. IL CONSIGLIERE ANZIANO, OVE LA CONVOCAZIONE NON SIA GIA' STATA NOTIFICATA, DISPONE LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO ENTRO 05 GIORNI LIBERI DA QUELLO DI DEPOSITO DEL PRIMO DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ART. 26

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. NELLA ADUNANZA CONVOCATA DAL CONSIGLIERE ANZIANO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DALLA GIUNTA, I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO ESPONGONO IL RISPETTIVO DOCUMENTO PROGRAMMATICO NELL'ORDINE DELL'AVVENUTO DEPOSITO PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE E QUINDI VIENE APERTO IL DIBATTITO.

02. NEL CASO DI MANCATA ELEZIONE, TRA UNA CONVOCAZIONE E QUELLA SUCCESSIVA, DEVE COMUNQUE INTERCORRERE UN TERMINE NON INFERIORE A GIORNI DIECI.

ART. 27

DURATA IN CARICA E SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CONTINUANO A SVOLGERE LE LORO FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI LORO SUCCESSORI.

02. IN OGNI CASO IN CUI IL SINDACO CESSI DALLE SUE FUNZIONI PER UNA CAUSA DIVERSA DAL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE O DALLE DIMISSIONI VOLONTARIE, LE RELATIVE MANSIONI SONO SVOLTE DAL SOSTITUTO DEL SINDACO, AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTT. 34 , FINO ALL'ENTRATA IN CARICA DEL NUOVO SINDACO.

03. NEL CASO IN CUI UNO O PIU' ASSESSORI CESSINO DALLA LORO CARICA, QUANDO CIO' NON COMPORTI LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA, IL SINDACO RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA ELEZIONE DEI NUOVI ASSESSORI ENTRO 60 GIORNI DAL VERIFICARSI DELLA CAUSA DI

CESSAZIONE.

ART. 28

DIMISSIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI VANNO PRESENTATE DAL CONSIGLIO. LA LETTERA RELATIVA VA CONSEGNATA PROTOCOLLATA, AL SEGRETARIO COMUNALE, CHE PROVVEDE A DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL SINDACO, OVE LE DIMISSIONI RIGUARDINO GLI ASSESSORI, ED AL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 34 DELLA L. 142/1990 DECORRE DALLA DATA DI RICEVIMENTO AL PROTOCOLLO DELLA LETTERA DI DIMISSIONI.

03. AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELL' ARTT. 34 , 08 COMMA DELLA L. 142/1990 SI CONSIDERANO CONTESTUALI LE DIMISSIONI PRESENTATE PRIMA CHE VENGA EFFETTUATA LA SURROGA.

04. NEL CASO DI DIMISSIONI NON CONCOMITANTI LA DECORRENZA DEL TERMINE DI CUI AL 02 COMMA DEL CITATO ARTT. 34 INIZIA DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI CHE REALIZZANO LA CONDIZIONE DI DECADENZA PREVISTA DAL COMMA 08 .

05. LE DIMISSIONI DI SINGOLI ASSESSORI HANNO EFFETTO DALLA, ELEZIONE DEL SOSTITUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART. 29

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. ESSA IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'.

03. SONO AD ESSA RISERVATI, NELL' AMBITO DELLE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT. 35 DELLA L. 142/1990 , TUTTI GLI ATTI COMPORTANTI DISCREZIONALITA', IN ASSENZA DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA.

04. E' DATA COMUNQUE FACOLTA' ALLA GIUNTA DI ASSUMERE NELL' AMBITO DELLE SUCCITATE COMPETENZE, DELIBERAZIONI A CARATTERE GENERALE DEMANDANDONE LA CONCRETA ATTUAZIONE AL SINDACO, AI SINGOLI ASSESSORI, AL SEGRETARIO E AI DIRIGENTI CHE VI PROVVEDONO CON PROPRI ATTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA.

ART. 30

COMPETENZE SPECIFICHE

01. NON SONO DA QUALIFICARE ATTI FONDAMENTALI E PERTANTO RIENTRANO NELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA:

A) L' AFFIDO DEI SERVIZI PER I QUALI IL CONSIGLIO ABBA STABILITO LA GESTIONE INDIRETTA;

B) LA SCELTA DELLE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DEGLI APPALTI DELLE OPERE E DEI SERVIZI SECONDO LE DIRETTIVE FISSATE DAL CONSIGLIO;

C) L' ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI A LIBERI PROFESSIONISTI O A ENTI DI CUI

AL SUCCESSIVO ARTT. 47 , SECONDO LE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI;

E) LE CONVENZIONI DI CUI ALL` ARTT. 55 LETTERA D), NEI LIMITI DI CUI ALLA LETTERA F) DELL` ARTT. 32 DELLA L. 142/1990 .

ART. 31

ORGANIZZAZIONE INTERNA

01. LA GIUNTA PROVVEDE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON PROPRIA DELIBERAZIONE DA COMUNICARE AL CONSIGLIO, ALLA ORGANIZZAZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITA' PER SETTORI OMOGENEI, PROVVEDENDO NEL CONTEMPO A CONFERIRE AI SINGOLI ASSESSORI LA CURA DEI SETTORI MEDESIMI, PER RIFERIRNE IN GIUNTA.

ART. 32

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E' RICHIESTA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

02. LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI. IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO.

03. LE SEDUTE NON SONO PUBBLICHE. LA GIUNTA PUO' COMUNQUE INVITARE A PARTECIPARVI COLORO CHE RITENGA OPPORTUNO IN RELAZIONE A SPECIFICI ARGOMENTI PER COMPETENZA TECNICA RIVESTITA O PERCHE' TITOLARI DI INTERESSI DIRETTI IN ORDINE A PROVVEDIMENTI INCIDENTI SU POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE O COLORO I QUALI CHIEDANO DI ESSERE SENTITI, SEMPRE PURCHE' TITOLARI DI INTERESSI DIRETTI.

04. LA GIUNTA PROVVEDE CON PROPRIA DELIBERAZIONE A REGOLAMENTARE LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE.

05. L`ORDINE DEL GIORNO E' STABILITO DAL SINDACO.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 33

FUNZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO, CAPO DEL GOVERNO LOCALE ESERCITA I POTERI E LE COMPETENZE ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI ED HA FACOLTA' DI DELEGA.

02. INTERPRETA GLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO E TUTELA LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E L`ESERCIZIO EFFETTIVO DELLE LORO FUNZIONI.

03. ESPRIME L`UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO DELLA GIUNTA.

ART. 34

SOSTITUTI DEL SINDACO

01. IL SINDACO DESIGNA FRA GLI ASSESSORI IL VICESINDACO CON FUNZIONI VICARIE NEL CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. NEI CASI DI IMPEDIMENTO O DI ASSENZA DEL VICESINDACO O DI SUA CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE, LE FUNZIONI VICARIE SONO

ATTRIBUITE ALL'ASSESSORE IN CARICA PIU' ANZIANO DI ETA' ED, IN MANCANZA DI ASSESSORI, AL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. LA SOPRAVVENIENZA E LA CESSAZIONE DELLE CAUSE DI IMPEDIMENTO O DI ASSENZA SONO COMUNICATE DAL SINDACO AL SOSTITUTO O, NEL CASO DI IMPOSSIBILITA', DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 35

ALTRE DELEGHE

01. IL SINDACO PUO' DELEGARE GLI ASSESSORI A COMPIERE ATTI DI SUA COMPETENZA.

02. LA DELEGA NON PUO' COMPNDERE IL POTERE DI ORDINANZA PREVISTO DALL' ARTT. 38 DELLA L. 142/1990 .

ART. 36

COMPETENZE PARTICOLARI

01. LA FIRMA DI TUTTI GLI ATTI AVENTI CONTENUTO DISCREZIONALE E QUELLI A CARATTERE GENERALE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL SINDACO.

02. SPETTANO AL SINDACO LA STIPULA DEI CONTRATTI PER I QUALI E' PREVISTA LA FORMA PUBBLICA.

03. SPETTA PARIMENTI AL SINDACO IL CONFERIMENTO AI DIPENDENTI DI QUALIFICHE CHE RICHIEDANO SPECIFICI PROVVEDIMENTI ABILITATIVI.

04. HA FACOLTA' DI SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA.

05. SOSPENDE SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO CON PROVVEDIMENTO SCRITTO E IN ATTESA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI I DIPENDENTI DALLE LORO FUNZIONI OVE RITENGA CIO' NECESSARIO A TUTELARE INTERESSI FONDAMENTALI ANCHE CONTINGENTI DEL COMUNE.

06. GLI ATTI DEL SINDACO NON AVENTI NATURA POLITICA, IVI COMPRESSE LE ORDINANZE DI QUALSIASI TIPO, SONO CONTROFIRMATE DAL SEGRETARIO E DAL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA INTERESSATA, OVE CIO' SIA RICHIESTO DAL SINDACO MEDESIMO.

CAPO 04

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 37

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

01. IL SINDACO E I MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEVONO ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI DIRETTAMENTE INTERESSI PROPRI, DEL CONIUGE E DI LORO PARENTI O AFFINI FINO AL 04 GRADO.

02. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE COMPORTA QUELLO DI ALLONTANARSI DAL LUOGO DELLA RIUNIONE DURANTE IL TEMPO DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE.

03. L'ASTENUTO OBBLIGATORIAMENTE NON E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

04. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI APPLICANO ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE, CHE VIENE SOSTITUITO DA CHI NE HA LA

FUNZIONE O DA UN COMPONENTE DELL'ORGANO COLLEGIALE.

TITOLO 05

GLI ORGANI AUSILIARI

CAPO 01

I COMITATI

ART. 38

ISTITUZIONE E STRUTTURA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE COMPITI CONSULTIVI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI AD APPOSITI COMITATI, ISTITUITI CON REGOLAMENTO, CHE NE FISSA LE FINALITA' E LE COMPETENZE, NONCHE' LE MODALITA' DI FORMAZIONE DEGLI ATTI PROPOSITIVI E LE EVENTUALI FORME DI PUBBLICITA'.

02. LA PRESIDENZA SPETTA AL SINDACO O AD UN SUO DELEGATO APPARTENENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. SPETTA ALLA MINORANZA CONSIGLIARE LA DESIGNAZIONE DI ALMENO UN COMPONENTE IN SENO A CIASCUN COMITATO, SALVO DIVERSE SPECIFICHE DISPOSIZIONI.

04. LA DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI CORRISPONDE DI NORMA A QUELLA DEL CONSIGLIO CHE LI HA ELETTI.

05. LE FUNZIONI DI SEGRETARIO SONO SVOLTE DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA UN SUO DELEGATO, OVE NON SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO.

06. IL CONSIGLIO PUO' IN QUALSIASI MOMENTO SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO REVOCARE IL MANDATO AI COMPONENTI I VARI COMITATI.

ART. 39

COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

01. I VERBALI DELLE RIUNIONI DEI COMITATI SONO CONSULTABILI DA CHIUNQUE SALVO LE PARTI CONCERNENTI QUESTIONI DI PERSONE. TALE RISERVA NON OPERA NEI RIGUARDI DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE L'EVENTUALE CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' DI PRESENZA.

CAPO 02

LE COMMISSIONI

ART. 40

ISTITUZIONE

01. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAGLI SPECIFICI REGOLAMENTI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' CON PROPRI ATTI REGOLAMENTARI, COSTITUIRE COMMISSIONI CONSULTIVE O CON COMPITI ISTRUTTORI NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

02. LA PRESIDENZA SPETTA SEMPRE AL SINDACO O AD UN SUO DELEGATO.

03. SPETTA AL CONSIGLIO L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI NELLE QUALI E' PREVISTA LA PRESENZA DI CONSIGLIERI COMUNALI DI MAGGIORANZA E DI MINORANZA O COMUNQUE DI COMPONENTI DESIGNATI DAI GRUPPI CONSIGLIARI.

04. LE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI E TUTTE QUELLE A PREVALENTE COMPETENZA TECNICA O TECNICO GIURIDICO SONO COMPOSTE CON

MAGGIORANZA DI COMPONENTI CON SPECIFICA PREPARAZIONE. TALE REQUISITO DEVE ESPRESSAMENTE ESSERE DIMOSTRATO NELL' ATTO DI NOMINA.

05. IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE LA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' DI PRESENZA O DI ALTRI COMPENSI LIMITATAMENTE QUEST'ULTIMI A FAVORE DI COMPONENTI TECNICI.

TITOLO 04

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 41

STRUTTURA

01. LA STRUTTURA DELLA AMMINISTRAZIONE OPERATIVA SI ARTICOLA IN UNITA' ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI PER SETTORI OMOGENEI IN MODO DA GARANTIRE, LA COMPLETEZZA DEI PROCEDIMENTI E DEI COMPITI E LA INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA'.

02. LA GIUNTA PUO' COSTITUIRE UNITA' SPECIFICHE PER PROGETTI DETERMINATI.

03. LE UNITA' ORGANIZZATIVE HANNO CIASCUNA UN RESPONSABILE E SONO COORDINATE DAL SEGRETARIO.

04. L' AMMINISTRAZIONE OPERATIVA PUO' AVVALERSI PER MANSIONI ISTRUTTORIE E CONSULTIVE DI FORME CONVENZIONALI CON PROFESSIONISTI ESTERNI.

05. LA STRUTTURA DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA, LE COMPETENZE, L' ARTICOLAZIONE INTERNA DEI POSTI E DELLE MANSIONI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E OVE NECESSARIO, ULTERIORMENTE DEFINITE DA PROVVEDIMENTI A CARATTERE GENERALE DELLA GIUNTA.

ART. 42

COMPETENZE E RESPONSABILITA'

01. LE MANSIONI E LE RESPONSABILITA' NEI PROCEDIMENTI E NEGLI ATTI FORMATI DA CIASCUN OPERATORE SONO INDIVIDUATE E DEFINITE DALLE ATTRIBUZIONI DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DI APPARTENENZA, DALLA AUTONOMIA DECISIONALE FRUITA, NONCHE' DAL LIVELLO DI PROFESSIONALITA' RICHIESTO DALLA QUALIFICA FUNZIONALE E INFINE DALLE SPECIFICHE COMPETENZE DEL POSTO ATTRIBUITE ANCHE COME PREVISTO DALLA LETTERA G) DELL' ARTT. 45 IN RELAZIONE AI SINGOLI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

02. LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO DI CUI AGLI ARTT. 17 E 18 DELLA L. 86/1990 , E' INDIVIDUATA IN BASE AI CRITERI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. IL RAPPORTO DEGLI OPERATORI NEI RIGUARDI DELLA AMMINISTRAZIONE E' DEFINITO E VALUTATO IN BASE AI RISULTATI DEL LAVORO SVOLTO.

ART. 43

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. FATTI SALVI I COMPITI E LE ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE STABILITI DALLA LEGGE, COMPETONO ALLO STESSO:

A) LA CONSULENZA GIURIDICA;

B) IL COORDINAMENTO DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE IN MODO DA ASSICURARE

LA MASSIMA EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE
ALLA INTERA STRUTTURA DELLA AMMINISTRAZIONE OPERATIVA;

C) LA REDAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE, DEI PROGRAMMI E DEI PIANI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA OPERATIVA E DELLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ED IN GENERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI;

D) L'ISTRUTTORIA DI TUTTI I PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA ANCHE IN RELAZIONE ALLA COMPLETEZZA DEI PARERI DOVUTI;

E) LA RESPONSABILITA' DELLE PROCEDURE DEGLI ATTI DELIBERATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA VALIDITA' GIURIDICA;

F) LA CONVOCAZIONE E LA PRESIDENZA DELLA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE;

G) LA CERTIFICAZIONE IN ORDINE A TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;

H) LE FUNZIONI SURROGATORIE DI RESPONSABILE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE SU ESPRESSO E TEMPORANEO INCARICO DEL SINDACO;

I) LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO;

L) LA FIRMA DEGLI ATTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA NON RIENTRANTI NELLA FATTISPECIE PREVISTA DALL' ARTT. 36 , 01 COMMA E A LUI DEMANDATI DAL SINDACO;

M) IL ROGITO DEI CONTRATTI AI SENSI DELL' ARTT. 89 DELLA L. 383/1934 .

02. IL SEGRETARIO E' CAPO DEL PERSONALE AGLI EFFETTI DEGLI ARTT. 106 E SEGUENTI DEL D.P.R. 10.01.1957 , N. 03 .

03. AL SEGRETARIO POSSONO ESSERE ATTRIBUITE DAL REGOLAMENTO LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVE.

04. OVE IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA NON ABBA LA QUALIFICA DI DIRIGENTE, LE MANSIONI CHE LA PRESUPPONGONO SONO SVOLTE DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 44

IL VICE SEGRETARIO

01. LE FUNZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 52 , 04 COMMA DELLA L. 142/1990 POSSONO ESSERE ATTRIBUITE AD UN DIPENDENTE DI LIVELLO APICALE IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO NECESSARIO PER ACCEDERE ALLA CARRIERA DI SEGRETARIO COMUNALE. LA NOMINA E' DISPOSTA DALLA GIUNTA ED E' REVOCABILE.

ART. 45

I RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE

01. I RESPONSABILI DELLE SINGOLE UNITA' OPERATIVE SONO NOMINATI DALLA GIUNTA CON ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI NORMA AI DIPENDENTI CON QUALIFICA APICALE NELL'AREA DI APPARTENENZA.

02. COMPETE AI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE:

A) LA ORGANIZZAZIONE E LA DIREZIONE DELL'UNITA' OPERATIVA SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, DI EFFICACIA E DI ECONOMICITA' NEL RISPETTO DELLE PROFESSIONALITA' DEGLI OPERATORI;

B) L'AUTONOMO UTILIZZO DELLE RISORSE ATTRIBUITE;

C) LA RESPONSABILITA' DEI RISULTATI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI

DAGLI ORGANI ELETTIVI;

D) LA EMANAZIONE DEGLI ATTI DEMANDATI DALLA GIUNTA AI SENSI DEL 04 COMMA DELL' ARTT. 29 , QUELLI DIRETTAMENTE ATTUATIVI DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI E QUELLI DELLA ORDINARIA GESTIONE CHE NON COMPORTANO DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA;

E) LA EFFETTUAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE DALLA GIUNTA ANCHE MEDIANTE PROGRAMMI E PROGETTI O IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELLE GESTIONI CORRENTI LORO AFFIDATE;

F) LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE IMPEGNATE DALLA GIUNTA;

G) LA DETERMINAZIONE, NELL' AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'UNITA', DEI COMPITI DEGLI OPERATORI IN RELAZIONE AI SINGOLI ATTI E PROCEDIMENTI, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ULTIMO COMMA.

H) LA RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLA CORRETTEZZA E TEMPESTIVITA' DEI PROCEDIMENTI INTERNI E ALLA EMANAZIONE DI ATTI E PARERI;

I) LA REDAZIONE PROPOSITIVA DI PROGRAMMI E DI PROGETTI RELATIVI AI SERVIZI DI COMPETENZA;

L) LA ESPRESSIONE DEI PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE LIMITATAMENTE ALLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA;

M) LA FIRMA DEI CERTIFICATI CHE PER LEGGE O REGOLAMENTO DEVONO ESSERE PRODOTTI DAGLI UFFICI APPARTENENTI ALLA UNITA'

ORGANIZZATIVA. TALE FACOLTA' PUO' ESSERE ATTRIBUITA DALLA GIUNTA ANCHE AD ALTRI DIPENDENTI AL FINE DELLA MIGLIORE FUNZIONALITA'

DEGLI UFFICI. LE COMPETENZE PREVISTE DALLE PRECEDENTI LETT. D) E F) SONO ATTRIBUITE AI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE AVENTI LA QUALIFICA DIRIGENZIALE SECONDO QUANTO DISPOSTO DAI COMMI 02 E SEGUENTI DELL' ARTT. 51 DELLA L. 142/1990 .

03. I RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE SONO DI NORMA ANCHE RESPONSABILI NEI LIMITI DELLE LORO COMPETENZE DEI PROCEDIMENTI ATTRIBUITI AGLI UFFICI DIPENDENTI AI SENSI DEL CAPO 02 DELLA LEGGE 241/1990 . CON PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA, IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, LA RESPONSABILITA' DI DETERMINATI PROCEDIMENTI PUO' ESSERE AFFIDATA IN VIA CONTINUATIVA ANCHE A DIPENDENTI NON RESPONSABILI DI UNITA' ORGANIZZATIVE.

ART. 46

CONFERENZA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE.

01. LE QUESTIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE GENERALE E QUELLE CONCERNENTI LE ATTIVITA' E LE COMPETENZE INTERESSANTI PIU' UNITA' OPERATIVE SONO SOTTOPOSTE ALLA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE, CHE HA FUNZIONI PROPOSITIVE, CONSULTIVE, ORGANIZZATIVE, ISTRUTTIVE ED ATTUATIVE.

ART. 47

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

01. IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE OPERATIVA DISCIPLINA IN PARTICOLARE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE E DELLO STATUTO:

A) LA STRUTTURA DELLA ORGANIZZAZIONE, LA SUDDIVISIONE DELLE UNITA'

- ORGANIZZATIVE E FUNZIONALI E LE RELATIVE COMPETENZE;
- B) L'ORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI DI LAVORO E LE NORME RELATIVE;
- C) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE;
- D) LE ATTIVITA' RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE E QUELLE SVOLTE TRAMITE CONVENZIONI CON PROFESSIONISTI ESTERNI O MEDIANTE COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI;
- E) LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE DIPENDENTE;
- F) I DIRITTI, I DOVERI E LE SANZIONI AFFERENTI IL PERSONALE DIPENDENTE NEL RISPETTO DELL' ARTT. 51 COMMA 09 DELLA L. 142/1990 ;
- G) LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINA;
- H) IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE PER QUANTO RISERVATO AL COMUNE.
- I) LA POSSIBILITA' PER I DIPENDENTI DI SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVE A FAVORE DI ALTRI ENTI PUBBLICI, PER SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE, COMPATIBILMENTE CON LE ESIGENZE DI SERVIZIO.
- L) LE MODALITA' REGOLANTI I RAPPORTI CON GLI OPERATORI CONVENZIONATI.

TITOLO 07

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01

PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 48

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEL COMUNE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE EMANA ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, A PRENDERE VISIONE E AD OTTENERE COPIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI IN POSSESSO DEL COMUNE.

02. IL REGOLAMENTO, IN ATTUAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA L. 142/1990 E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA L. 241/1990 , DISCIPLINERA' IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE IN MODO DA GARANTIRE L'ESERCIZIO PIU' AMPIO POSSIBILE SU OGNI ATTO, ECCETTO QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE E QUELLI LA CUI DIFFUSIONE PUO' PREGIUDICARE LA RISERVATEZZA DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE. IL MEDESIMO REGOLAMENTO DA' ATTUAZIONE ALLE NORME DI PRINCIPIO CONTENUTE NEGLI ARTT. 49 E 51 .

ART. 49

CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. AL FINE DI GARANTIRE, IN RELAZIONE ALLA STRUTTURA DEL COMUNE, I DIRITTO AI CITTADINI PREVISTI DAL CAPO 02 DELLA L. 241/1990 , E' ISTITUITO APPOSITO UFFICIO INCARICATO DI FORNIRE CON TEMPESTIVITA' LE INFORMAZIONI PREVISTE.

02. SEMPRE AI MEDESIMI FINI I CITTADINI POSSONO CHIEDERE, IN FORMA SCRITTA, AL SEGRETARIO COMUNALE INFORMAZIONI SULLO STATO DELLE PRATICHE CHE LI RIGUARDANO O IN GENERE SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI COMUNALI COMPRESI I DOCUMENTI RICHIESTI E LE LEGGI E I

REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO. LA RISPOSTA SCRITTA, O I MOTIVI DELLA NON RISPOSTA, DEVONO ESSERE COMUNICATI AL RICHIEDENTE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA. GLI ATTI RELATIVI SONO COMUNICATI AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI.

ART. 50

DIFENSORE CIVICO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE POTRA' ADERIRE ALLA ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO IN AMBITO SOVRACOMUNALE O ATTRAVERSO LA COMUNITA' MONTANA.

02. LA NOMINA SARA' EFFETTUATA CON LE MODALITA' STABILITE DI COMUNE ACCORDO TRA I COMUNI ADERENTI, FERMO RESTANDO CHE LA STESSA DOVRA' COMUNQUE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA.

03. LA DURATA IN CARICA DOVRA' CORRISPONDERE A QUELLA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLI COMUNALI DEI COMUNI ADERENTI.

04. E' COMPITO DEL DIFENSORE CIVICO ESAMINARE SU ISTANZA DEI CITTADINI INTERESSATI, O DI PROPRIA INIZIATIVA, SITUAZIONI DI ABUSO, DISFUNZIONE, CARENZA E RITARDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI E PROPORRE AL SINDACO E AGLI ALTRI ORGANI COMPETENTI I PROVVEDIMENTI ATTI A PREVENIRE O RIMUOVERE SITUAZIONI DI DANNO A CARICO DEI CITTADINI STESSI.

05. E' DOVERE DEL SINDACO E DEGLI ALTRO ORGANI FORNIRE AL DIFENSORE CIVICO MOTIVATE RISPOSTE DI RISPETTIVA COMPETENZA.

06. SONO REQUISITI PER LA CARICA: ESSERE CITTADINO ELETTORE, AVERE TITOLO DI STUDIO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE, ADEGUATA ESPERIENZA AMMINISTRATIVA E NOTORIA STIMA PUBBLICA. AI FINI DELLA NOMINA SI APPLICANO AL DIFENSORE CIVICO LE NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' STABILITE PER IL CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 51

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. AL FINE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE PREVISTA DELL' ARTT. 06 , 02 COMMA DELLA L. 142/1990 E DAL CAPO 03 DELLA L. 241/1990 , OVE LA LEGGE NON DISPONGA FORME DI PARTECIPAZIONE DIVERSE, GLI INTERESSATI HANNO FACOLTA' DI RICHIEDERE, OVE IL PROCEDIMENTO PREVEDA UNA FASE ISTRUTTORIA DA PARTE DEGLI UFFICI , DI POTER CONTRODEDURRE PRIMA DELLA DECISIONE DELL'ORGANO CUI SPETTA L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO O IL PARERE OBBLIGATORIO.

02. NEL CASO IL PROCEDIMENTO SIA ATTIVATO D'UFFICIO, SALVI I CASI D'URGENZA O DIVERSA O INCOMPATIBILE DISPOSIZIONE DI LEGGE, E' SEMPRE DATA COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI DELLA ISTRUTTORIA CON L'INDICAZIONE DEGLI EVENTUALI TERMINI PER LE CONTRODEDUZIONI.

ART. 52

PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE AMMINISTRATIVE

01. LA GIUNTA, PRIMA DI ASSUMERE O PROPORRE AL CONSIGLIO PROVVEDIMENTI A CARATTERE GENERALE RIGUARDANTI SPECIFICHE CATEGORIE DI

CITTADINI PUO' CONSULTARE LE RISPETTIVE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE, OVE RICONOSCIUTE.

02. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE FINALIZZATE ALLA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI. DETTI ATTI, UNITAMENTE ALLE EVENTUALI DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO, SONO PUBBLICATI ALL'ALBO COMUNALE E, OVE LE DETERMINAZIONI SIANO DELLA GIUNTA, COMUNICATI AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI. IL SINDACO PUO' DISPORRE LA NON PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PER OGGETTIVI MOTIVI DI RISERVATEZZA O DI OPPORTUNITA' CIVILE E COMUNQUE NEL CASO L'ARGOMENTO NON RIVESTA CARATTERE DI INTERESSE GENERALE.

03. AI SENSI DELL' ARTT. 11 DELLA L. 241/1990 TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI PUO' ESSERE STIPULATO UN ACCORDO PER IL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE EVIDENZIATO.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 53

CONSULTAZIONE POPOLARE

01. LA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE:

A) HA LO SCOPO DI ACQUISIRE ELEMENTI UTILI ALLE SCELTE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI COMUNALI, SU MATERIE DI ESCLUSIVA E RILEVANTE

COMPETENZA LOCALE;

B) E' INDETTA DAL SINDACO SU DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PUO' ESSERE INDETTA, SU CONFORME PARERE DELLA GIUNTA, ANCHE A SEGUITO DI RICHIESTA DI UNO O PIU' CONSIGLI DI FRAZIONE O DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER PROBLEMI DI LORO INTERESSE;

C) RIGUARDA L'INTERA POPOLAZIONE DEL COMUNE, O GLI ABITANTI DI UNA O PIU' FRAZIONI O SINGOLE CATEGORIE DI CITTADINI;

D) E' CONVOCATA CON AVVISI PUBBLICI NEI QUALI DEVE ESSERE INDICATO CON CHIAREZZA L'OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE;

E) E' PRESIDUTA DAL SINDACO O DA UN ASSESSORE DELEGATO;

F) HA CARATTERE CONSULTIVO E NON VINCOLANTE;

G) E' RISERVATA AI CITTADINI ELETTORI;

H) E' ESPERITA CON SISTEMI DI VOTAZIONE PALESE O ANCHE CON QUESTIONARI, SU DETERMINAZIONE DEL SINDACO.

02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE E' COMUNICATO AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO FACOLTA' DI PARTECIPAZIONE MA NON DI VOTO.

03. GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE SONO COMUNICATI DAL SINDACO AGLI ORGANI COMUNALI COMPETENTI PER GLI ATTI AI QUALI LA CONSULTAZIONE SI RIFERISCE E VENGONO RESI NOTI, ALLA CITTADINANZA INTERESSATA CON ADEGUATA PUBBLICITA'.

ART. 54

REFERENDUM

01. E' AMMESSO, OLTRE A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 05, IL REFERENDUM CONSULTIVO DEGLI ELETTORI RESIDENTI NELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE.

02. IL QUESITO REFERENDARIO DEVE ESSERE ESPRESSO CON CHIAREZZA E DEVE RIGUARDARE UNA UNICA QUESTIONE, DI GRANDE RILEVANZA PER LA GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE E SIGNIFICATIVA NEI CONFRONTI DELL'OPINIONE PUBBLICA.

03. NON E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO SULLE SEGUENTI MATERIE:

- TRIBUTI E TARIFFE;

- PROVVEDIMENTI A CONTENUTO VINCOLATO DEFINITO DA LEGGI STATALI O REGIONALI.

04. PER UN PERIODO DI ALMENO 05 ANNI DALLO SVOLGIMENTO DI UN REFERENDUM, NON E' AMMESSA LA PROPOSIZIONE DI ALTRO REFERENDUM SUL MEDESIMO O SU ANALOGO OGGETTO.

05. L'INDIZIONE DEL REFERENDUM E LA SUA AMMISSIBILITA' SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO SU PROPRIA DETERMINAZIONE O SU RICHIESTA DI ALMENO IL 20% DEGLI ELETTORI.

06. QUALORA PIU' REFERENDUM SIANO PROMOSSI NELLO STESSO PERIODO DI TEMPO, NE SARA' FAVORITO LO SVOLGIMENTO CONTEMPORANEO, MA MAI IN CONCOMITANZA CON CONSULTAZIONI DI CARATTERE ELETTORALE.

07. L'ESITO REFERENDARIO E' RESO NOTO ALLA POPOLAZIONE CON ADEGUATA PUBBLICITA' E COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA SUCCESSIVA SEDUTA.

08. LE MODALITA' ATTUATIVE SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 03

L'ASSOCIAZIONISMO

ART. 55

RAPPORTI

01. IL COMUNE, AL FINE DI GARANTIRE IL CONCORSO DELLA COMUNITA' NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA, VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE MEDIANTE:

A) IL RICONOSCIMENTO DELLA RILEVANZA PUBBLICA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 56 ;

B) L'EVENTUALE CONSULTAZIONE IN ORDINE ALLA ASSUNZIONE DI PROVVEDIMENTI DI SPECIFICO INTERESSE;

C) IL SOSTEGNO MEDIANTE LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE E DI AIUTI ECONOMICI NEI LIMITI E CON LE MODALITA' FISSATE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO;

D) LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI O COMUNQUE DI INTERESSE GENERALE E PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE ANCHE MEDIANTE APPOSITE CONVENZIONI.

ART. 56

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

01. IL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELLA RILEVANZA PUBBLICA DELLE ASSOCIAZIONI E' EFFETTUATO MEDIANTE ISCRIZIONE A DOMANDA NELL'APPOSITO ALBO DA PARTE DELLA GIUNTA.

02. COSTITUISCONO CONDIZIONI PER LA ISCRIZIONE E LA PERMANENZA NELLA SEZIONE: "ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO":

A) IL PERSEGUIMENTO DI FINI RICONOSCIUTI DAL COMUNE RILEVANTI PER LE

PROPRIE COMPETENZE;

B) LA PRESENZA OPERATIVA SUL TERRITORIO COMUNALE;

C) LA COSTITUZIONE MEDIANTE ATTO SCRITTO, CHE DETERMINI LE FINALITA', LE CARICHE SOCIALI E LE MODALITA' DI ELEZIONE (NON IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI DEMOCRATICITA', LE SCRITTURE CONTABILI E LE FORME DI CONTROLLO;

D) LA POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE APERTA A TUTTI I CITTADINI;

E) L'ASSENZA DI FINI DI LUCRO;

F) LA TRASMISSIONE DEL RENDICONTO ANNUALE AL COMUNE E IL RICONOSCIMENTO DELLA FACOLTA' DA PARTE DELLA GIUNTA DI CONTROLLO SULLA

ATTIVITA' SOVVENZIONATA IN QUALSIASI MODO DAL COMUNE;

G) LA COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI LEGALI RAPPRESENTANTI.

03. COSTITUISCONO CONDIZIONE PER LA ISCRIZIONE NELLA SEZIONE:

"ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA":

A) IL PERSEGUIMENTO DEL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA, DI LAVORO, DI PRODUZIONE, DI COLLABORAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO E DI DIFESA DEGLI INTERESSI DI UNA CATEGORIA DI CITTADINI;

B) LA PRESENZA OPERATIVA SUL TERRITORIO COMUNALE;

C) LA COSTITUZIONE MEDIANTE ATTO SCRITTO, CHE DETERMINI LE FINALITA', LE CARICHE SOCIALI E LE MODALITA' DI ELEZIONE (NON IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DI DEMOCRATICITA'), LE SCRITTURE CONTABILI E LE FORME DI CONTROLLO.

D) LA POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE A TUTTI I CITTADINI FACENTI PARTE DELLA CATEGORIA;

E) IL PERSEGUIMENTO DI FINI RICONOSCIUTI DAL COMUNE;

F) I NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI A LIVELLO COMUNALE.

TITOLO 08

COLLABORAZIONE CON ENTI

CAPO 01

ENTI PUBBLICI LOCALI

ART. 57

FORME DI COLLABORAZIONE

01. IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI VIENE REALIZZATO IN VIA PREVALENTE MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA E MEDIANTE CONVENZIONE CON I COMUNI CONTERMINI. LE CONVENZIONI SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

02. CON LA MEDESIMA MAGGIORANZA E' APPROVATA LA COSTITUZIONE DI EVENTUALI CONSORZI PARTICOLARMENTE TRA I COMUNI DELLA SINISTRA PIAVE PER REALIZZARE E GESTIRE I SERVIZI CHE PER MOTIVI TECNICO ORGANIZZATIVI RICHIEDANO AMBITI MAGGIORI DI QUELLO COMUNALE, QUALORA NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PREVISTE DAL COMMA PRECEDENTE.

ART. 58

ACCORDO DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI

PREVISTI DA LEGGI SPECIALI O SETTORIALI, CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DEL 05 COMMA DELL' ARTT. 27 DELLA L. 142/1990 .

CAPO 02

ALTRI ENTI

ART. 59

RAPPORTI CON LE PARROCCHIE

01. IL COMUNE RICONOSCE LE PARROCCHIE AVENTI SEDE O GIURISDIZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE QUALI ENTI PORTATORI DI VALORI ED INTERPRETI DELLA STORIA, DELLA CULTURA E DELLA TRADIZIONE LOCALE, CHE PERSEGUONO FINI RELIGIOSI, EDUCATIVI E DI SOLIDARIETA'.

02. IL COMUNE RICERCA FORME DI COLLABORAZIONE CON LE MEDESIME PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DEGLI EDIFICI RELIGIOSI, PER L'EDUCAZIONE E FORMAZIONE DEI GIOVANI E DELLE FAMIGLIE, PER L'ASSISTENZA AI CITTADINI BISOGNOSI.

ART. 60

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

01. IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI O ACCORDI CON ENTI DI DIRITTO PUBBLICO, O A RILEVANZA PUBBLICA, O PRIVATI, ANCHE A CARATTERE CONFESIONALE, PER LA GESTIONE DI SERVIZI O PER IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DI RECIPROCO INTERESSE.

TITOLO 09

SERVIZI

ART. 61

FINALITA' E MODALITA' DI DISCIPLINA DEI PUBBLICI SERVIZI

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI DI SUA COMPETENZA NEI MODI DI LEGGE, FAVORENDO FORME DI INTEGRAZIONE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. LA FORMA E LE MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO SONO STABILITE CON LA DELIBERA ISTITUTIVA.

ART. 62

NOMINA, SURROGA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDA E DI ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI IN BASE ALLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI MAGGIORANZA E MINORANZA.

02. I CANDIDATI DEBONO POSSEDERE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE RELATIVE AL RUOLO DA SVOLGERE, DA ILLUSTRARE NEL CURRICULUM E CHE VIENE PUBBLICATO UNITAMENTE ALLA DELIBERA DI NOMINA.

03. CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI PROCEDE ALLA SURROGA DEGLI AMMINISTRATORI, ENTRO IL TERMINE DI UN MESE DALLA COMUNICAZIONE DELLA VACANZA, PER QUALSIASI MOTIVO VERIFICATASI.

04. TALE COMUNICAZIONE DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE DATA AL SINDACO DAI RESPONSABILI DELLA AZIENDA O DELLA ISTITUZIONE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' REVOCARE TUTTI GLI AMMINISTRATORI OVVERO ALCUNI O UNO DI ESSI, SU PROPOSTA MOTIVATA DELLA GIUNTA, OVVERO SU MOZIONE SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE QUINTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA.

06. LA PROPOSTA O LA MOZIONE DI REVOCA DEVONO INDICARE I NOMI PROPOSTI PER LA SOSTITUZIONE.

07. LA DELIBERAZIONE DI REVOCA DEVE ESSERE CONTESTUALE ALLA NOMINA DEI NUOVI AMMINISTRATORI.

ART. 63

ISTITUZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI

01. L'ISTITUZIONE E' RETTA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO COME INDICATO NEL RELATIVO REGOLAMENTO.

02. I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RESTANO IN CARICA DI NORMA PER LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LI HA ESPRESSI, SONO RIELEGGIBILI, E CESSANO DALLE LORO FUNZIONI CON LA NOMINA DEI LORO SUCCESSORI.

03. AGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI SI APPLICANO LE PREVISIONI IN MATERIA DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' STABILITE PER I CONSIGLIERI COMUNALI, ESTENDENDOSI ALL'ISTITUZIONE OGNI RIFERIMENTO NORMATIVO RIGUARDANTE IL COMUNE.

04. LA GIUNTA COMUNALE PUO' EMANARE DIRETTIVE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE. S. LA GIUNTA COMUNALE, SENTITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE, ASSEGNA ALLA STESSA I MEZZI NECESSARI AL SUO FUNZIONAMENTO.

06. L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE, LA VIGILANZA ED I CONTROLLI SULLA STESSA SONO DISCIPLINATI DA UN APPOSITO REGOLAMENTO, NEL QUALE VIENE STABILITO ANCHE SE I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI E VENGONO DISCIPLINATI EVENTUALI CASI DI INCOMPATIBILITA'.

ART. 64

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE E PROMUOVERNE LA FONDAZIONE.

02. QUALORA LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' PER AZIONI SIA SUPERIORE AL VENTI PER CENTO, LO STATUTO DI QUESTE DOVRA' PREVEDERE CHE ALMENO UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE SIANO NOMINATI DAL COMUNE, AI SENSI DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE.

ART. 65

RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO SOCIETA' DI CAPITALI E DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE

01. IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE E' IL SINDACO O UNA PERSONA DA ESSO DELEGATA.

ART. 66

AMMINISTRATORI E SINDACI DI NOMINA COMUNALE E RAPPRESENTANTI COMUNALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA GLI INDIRIZZI GENERALI DELL'ATTIVITA', AI QUALI DEVONO UNIFORMARSI GLI AMMINISTRATORI E SINDACI DI NOMINA COMUNALE E I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NELLE SOCIETA' PER AZIONI E NELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LA VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEI SOGGETTI DI CUI AL COMMA L E RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA DECISIONE E IL VOTO DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI IN MERITO AD OGNI MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DEVONO ESSERE CONFORMI A UNA PRECEDENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.

TITOLO 10

FINANZE E CONTABILITA'

ART. 67

FONTI DELL'ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA CONTABILITA' COMUNALE E' DETTATO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

ART. 68

GESTIONE DEI BENI COMUNALI

01. LA GESTIONE DEI BENI COMUNALI E' INFORMATA A CRITERI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO. IL REGOLAMENTO DOVRA' PREVEDERE:

A) LA COMPETENZA NON ELUDIBILE DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE DELLA REGOLARE MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI AFFIDATI;

B) L'OBBLIGO DI DESTINARE NEI BILANCI ANNUALI ANCHE MEDIANTE APPOSITI CAPITOLI SUFFICIENTI STANZIAMENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, CON DIVIETO DI STORNI A FAVORE DI SPESE DIVERSE ANCHE DI INVESTIMENTO;

C) UN SISTEMA DI RILEVAZIONE AGGIORNATO DELLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO E DEI BENI DEMANIALI STRUMENTALI E DELLE RELATIVE

VARIAZIONI DI VALORE.

ART. 69

STRUTTURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE

01. IL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE E' PLURIENNALE, DI COMPETENZA E DI CASSA, E' REDATTO ANCHE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI CON L'INDICAZIONE PER CIASCUNO DI ESSI DEL RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE E DEI TEMPI RICHIESTI.

02. I RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE PREDISPONGONO OGNI ANNO UNA RELAZIONE SULLE ATTIVITA' DA SVOLGERE E SUL RELATIVO FABBISOGNO FINANZIARIO.

03. SONO RICOMPRESI OBBLIGATORIAMENTE TRA I PROGRAMMI QUELLO DELLE OPERE PUBBLICHE CON IL RELATIVO PIANO FINANZIARIO E QUELLO DEI SERVIZI CON LE RELATIVE DOTAZIONI FINANZIARIE.

ART. 70

CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO DIMOSTRATI ATTRAVERSO IL CONTO CONSUNTIVO COSTITUITO DAL CONTO DEL BILANCIO, CHE EVIDENZIA I RISULTATI DELLA GESTIONE, E DAL CONTO DEL PATRIMONIO, DI CUI EVIDENZIA LA CONSISTENZA FINALE. ESSO E' ACCOMPAGNATO DALLA RELAZIONE DELLA GIUNTA E DA QUELLA DEL COLLEGIO DEI REVISORI SECONDO LE MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 71

IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', OLTRE A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 68 , DISCIPLINA, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI VIGENTI ED ALLE NORME STATUTARIE, TUTTI GLI ASPETTI DELLA CONTABILITA' COMUNALE, DEI RAPPORTI INTERNI FRA I CENTRI DI SPESA ED I CENTRI DI ENTRATA CON LA CONTABILITA' GENERALE ED IN PARTICOLARE:

A) LA FORMAZIONE TEMPESTIVA DEI DOCUMENTI PREVISIONALI INTERNI ED I TERMINI DA RISPETTARE NELLE FASI PREPARATORIE;

B) LE COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN SEDE DI FORMAZIONE DEL BILANCIO E IN SEDE DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI, DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI AVENTI RILIEVO ECONOMICO E FINANZIARIO;

C) LA RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' GESTIONALE MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICO FINANZIARIA CON COSTANTE RIFERIMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO APPROVATO ED ALLE SUE VARIAZIONI;

D) LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPEGNO CONTABILE QUALE DICHIARAZIONE DI INDISPONIBILITA' DI UNA PARTE DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI NEL BILANCIO PREVENTIVO ED ELEMENTO COSTITUTIVO DEL PARERE CONTABILE SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE COMPORTI IN VIA DIRETTA O INDIRETTA ASSUNZIONI DI ONERI FINANZIARI A CARICO DELL'ENTE ANCHE PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI;

E) LA SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI EFFETTI DELL'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, DI CUI ALL' ARTT. 55 , 05 COMMA DELLA L. 142/1990 ;

- F) LA FINALIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICA ALLA RILEVAZIONE DELLA GESTIONE NELLE SUE COMPONENTI DI OBBLIGAZIONI ATTIVE E PASSIVE GIURIDICAMENTE ASSUNTE, DEI FLUSSI FINANZIARI, DI CONSISTENZA E MUTAZIONI PATRIMONIALI, DI INDIVIDUAZIONE DELLE PARTITE RETTIFICATIVE ANNUALI;
- G) L'INDIVIDUAZIONE DEL METODO PER LA CONTABILITA' DELLE POSTE DI BILANCIO E PER LA RILEVAZIONE ECONOMICA DELLA GESTIONE;
- H) I TEMPI DI PREPARAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO;
- I) LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE CONTABILI DI ESAZIONE E DI PAGAMENTO PREVEDENDO SOLTANTO I MANDATI FIRMA DOPPIA;
- L) LA SCELTA E LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'ISTITUTO CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI TESORERIA;
- M) L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DA SEGUIRE CIRCA LE PRIORITA' DI PAGAMENTO NEL CASO DI DIFFICOLTA' DI LIQUIDITA';
- N) LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ECONOMATO, CON INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE E TASSATIVE FINALITA' E DEL MASSIMO CONSENTITO DI GIACENZA IN RELAZIONE ALLA EVENTUALE CAUZIONE PRESTATATA, NONCHE' DEL RAPPORTO TRA ANTICIPAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA;
- O) LE NORME PER L'APPROVAZIONE DEI CONTI ANNUALI DEL CASSIERE DELL'ECONOMATO E DI QUANTI ALTRI ABBIANO MANEGGIO DI DENARO DELL'ENTE
O SIANO INCARICATI DELLA GESTIONE DEI BENI COMUNALI IVI COMPRESI I RESPONSABILI DEI MAGAZZINI;
- P) LE NORME PER DISCIPLINARE I RAPPORTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI CON IL SINDACO, GLI AMMINISTRATORI, IL SEGRETARIO ED I RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE E CON TUTTI COLORO CHE DEVONO RENDERE IL CONTO, AL FINE DI ESALTARE IL RUOLO DI CIASCUNO NELLA NECESSARIA DISTINZIONE;
- Q) LE NORME PER LA REVOCA DEI REVISORI PER INADEMPIENZA;
- R) LE NORME PER DISCIPLINARE LA NOMINA, LA DETERMINAZIONE DELL'INIZIO E DEL TERMINE DEL TRIENNIO DI INCARICO, LE FORME ED I MODI NEI QUALI SI ESPRIME LA FUNZIONE COLLABORATIVA DEL COLLEGIO DEI REVISORI NEI CONFRONTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- S) LE NORME CHE DISCIPLINANO LE MODALITA' DI REFERTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN CASO DI RISCONTRO DI GRAVI IRREGOLARITA' GESTIONALI AI SENSI DELL' ARTT. 57 DELLA L. 142/1990 .

ART. 72

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. GLI APPALTI DI LAVORI, L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, LE ALIENAZIONI E LE PERMUTE, LE LOCAZIONI ED AFFITTI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, IL QUALE DOVRA' PREVEDERE TRA L'ALTRO:
- A) I LIMITI DI VALORE ANCHE IN RELAZIONE A DIVERSE TIPOLOGIE DI FORNITURA E DI APPALTO AL DI SOTTO DEI QUALI IL RAPPORTO CONTRATTUALE PUO' ESSERE CONCLUSO IN FORMA COMMERCIALE;
- B) LA FATTISPECIE DEI CASI NEI QUALI, ANCHE IN RELAZIONE AL VALORE, SIA POSSIBILE RICORRERE ALL'AFFIDO A TRATTATIVA PRIVATA;
- C) LE MODALITA' E LE PROCEDURE PER LA SCELTA DEI CONTRAENTI E L'ORDINAZIONE DELLE SPESE;
- D) LE MODALITA' PER IL CONTROLLO, LA CONTABILIZZAZIONE E LA DEFINIZIONE

DEI RAPPORTI CONTRATTUALI ANCHE IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA. LE MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO E DEL SALDO FINALE;

E) LA COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI DI GARA;

F) L'ATTRIBUZIONE DEL ROGITO DEI CONTRATTI DI CUI ALL' ARTT. 87 DEL T.U.L.C.P. 383/1934 , AL VICESEGRETARIO IN CASO DI ASSENZA ED IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO;

G) L'OBBLIGO DELL'UFFICIO GESTORE DEL CONTRATTO DI VIGILARE SULLE VICENDE TEMPORALI DELLO STESSO, SUL REGOLARE ADEMPIMENTO DA PARTE DEL FORNITORE APPALTATORE DELLE OBBLIGAZIONE ASSUNTE E QUELLO DI ATTIVARE DIRETTAMENTE LE CLAUSOLE SANZIONATORIE OVE SE NE VERIFICHIANO I PRESUPPOSTI;

H) LE NORME PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI E DEI SERVIZI IN ECONOMIA E A COTTIMO FIDUCIARIO;

I) LE MODALITA' PER LA STIPULA, LA GESTIONE E LA ESTINZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA CON GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, LE MODALITA' DI IMPEGNO DI SPESA E DI LIQUIDAZIONE.

02. GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL' ARTT. 56 DELLA L. 142/1990 SONO DISPOSTI, IN CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI, CON LE DELIBERE:

A) DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI;

B) DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI AFFIDO DEI SERVIZI IN CONCESSIONE O IN APPALTO, O DI INCARICHI PROFESSIONALI;

C) DI ATTUAZIONI DEI PROGRAMMI E PIANI;

D) DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA.

ART. 73

NORMA TRANSITORIA

01. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ANCHE SE DERIVATE DALLA LEGISLAZIONE STATALE, CHE CESSA LA PROPRIA VIGENZA CON L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO, AI SENSI DELL' ARTT. 59 DELLA L. 142/1990 , PURCHE' CON ESSO COMPATIBILI.

02. I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO, ESCLUSI QUELLI DI CONTABILITA' E QUELLO SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, DOVRANNO ESSERE EMANATI ENTRO 02 ANNI OVE NON SIA PREVISTO UN TERMINE INFERIORE.